# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1910** | **ROMA — Sabato, 30 luglio** | **Numero 178**

**DIREZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell' Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . » **0.30** }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d' inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.*

### SOMMARIO

**Parte ufficiale.**



**Parte non ufficiale.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero* **491** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo, sentita la Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, potrà con decreti Reali:

1° determinare quali altri terreni dell'Agro romano, oltre quelli designati nel testo unico 10 novembre 1905, n. 647, siano ritenuti suscettibili di utile trasformazione agraria e ad essi estendere l'applicazione delle disposizioni di bonificamento obbligatorio risultanti dall'anzidetto testo unico;

2° accogliere le domande di proprietari dell'Agro romano, per ottenere che si estendano a tenute non incluse per legge o per precedenti decreti, nella zona del bonificamento obbligatorio, le norme di cui all'anzidetto testo unico di leggi, rimanendo i detti proprietari assoggettati a tutti gli obblighi ivi specificati ed acquistando il diritto ai corrispondenti benefici.

Art. 2.

I centri di colonizzazione agraria che entro 10 anni, dal 1° gennaio 1911, sorgano in terreni dell'Agro romano, alla distanza di almeno cinque chilometri dalla cinta daziaria del comune di Roma, e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 25 famiglie ricoverate in adatti ed igienici ambienti, con non meno di mezzo ettaro di terreno annesso all'abitazione per

ciascuna di esse, godranno dell'esenzione di qualunque imposta, tassa, dazio od altro pubblico balzello comunale, provinciale, governativo, per il periodo di venti anni.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Per godere dei privilegi, esenzioni, premi e sussidi, di cui alla presente legge, chiunque si proponga la costruzione di borgate o centri di colonnizzazione, dovrà preventivamente sottoporre il relativo piano tecnico e finanziario all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvederà con suo decreto, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

Art. 3.

Chiunque si proponga di costituire centri di colonizzazione o borgate rurali, e non disponga del terreno dove intende costruire, potrà chiedere al Ministero di agricoltura che sia provveduto dallo Stato all'espropriazione, per pubblica utilità, del terreno medesimo, obbligandosi a depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti la somma che verrà stabilita, prima di addivenire all'espropriazione, il cui procedimento rimarrà disciplinato dalle norme di cui nell'articolo seguente.

Art. 4.

Sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, il Ministero di agricoltura avrà facoltà di espropriare, per pubblica utilità, previa offerta di un'indennità da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, i terreni di cui all'articolo precedente che siano ritenuti adatti alla costituzione di centri di colonizzazione o borgate rurali.

Avvenuto l'anzidetto deposito, il Ministero d'agricoltura farà redigere lo stato di consistenza dei terreni, e potrà quindi ordinare l'occupazione immediata di questi.

Qualora gl'interessati non accettino l'indennità come sopra depositata, si procederà alla determinazione del prezzo colle norme fissate dall'art. 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, fermo, intanto, il possesso dei fondi presso l'autorità espropriante.

All'intento di cui nel precedente articolo, il Ministero anzidetto farà uso dei fondi di cui all'art. 27 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647.

I terreni espropriandi, in virtù dell'articolo precedente, saranno, a cura del Ministero di agricoltura, venduti a licitazione o a trattativa privata, sulla base del prezzo d'espropriazione, coll'obbligo di costituirvi centri di colonizzazione o borgate rurali, secondo i piani che saranno stabiliti dal Ministero stesso, udita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

Art. 5.

Al fine di poter fruire dei beneficî della presente legge, chi voglia costruire centri di colonizzazione o borgate rurali, deve obbligarsi a locare le abitazioni e i terreni annessi, alle condizioni che verranno dettate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge ed a quelle altre che, secondo le particolarità dei casi, verranno di volta in volta stabilite dal Ministero di agricoltura, udita la Commissione di vigilanza sull'Agro romano.

Ai privati, proprietari, alle associazioni ed a qualsiasi ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonnizzazione agraria o di borgate rurali, sono estese le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, concernenti la concessione di mutui di favore.

La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero d'agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti, e non potrà eccedere un milione di lire all'anno, per 5 esercizi, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al 4 0[0.

La differenza tra questo interesse e quello di favore a carico dei mutuatari, sarà pagata coi fondi della Cassa di colonizzazione, di cui all'art. 12 della presente legge, su decreto del ministro d'agricoltura.

Art. 6.

Fra lo Stato, la provincia e il comune di Roma, sarà istituito un Consorzio per la fondazione e il funzionamento di un Istituto zootecnico laziale. Con decreto Reale sarà provveduto dal Governo del Re, udito il Consorzio e la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, a fissare le norme per l'impianto e il regolare funzionamento dell'Istituto anzidetto.

Art. 7.

Alle spese d'impianto dell'Istituto, di cui all'articolo precedente, che non potranno eccedere lire duecentomila (L. 200,000) si provvederà:

*a*) per metà mediante mutuo di favore da concedersi al Consorzio dal Ministero di agricoltura, coi fondi e colle norme stabilite dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per l'Agro romano;

*b*) per l'altra metà mediante contributo dello Stato, in ragione di tre quinti da prelevarsi dai fondi della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, di cui all'art. 12 della presente legge, e il concorso degli altri enti consorziati in ragione di un quinto a carico della Provincia e di un quinto a carico del Comune.

Alla totalità delle spese dell'annuale funzionamento dell'Istituto anzidetto, che non potrà eccedere L. 60,000, contribuiranno lo Stato e gli altri enti consorziati nella misura indicata al precedente comma *b*.

Art. 8.

Tra gli atti, ai quali per l'art. 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sono applicabili, per le tasse di registro e ipotecarie, le disposizioni dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª), sono compresi anche gli atti di alienazione immobiliare in cui gli acquirenti assumono l'obbligo di compiere il bonificamento agrario.

Trattandosi di atti di compra e vendita il beneficio sarà ridotto a metà.

Se le opere di bonificamento non saranno eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti suddetti, questi andranno soggetti all'intera tassa, che sarà a carico degli acquirenti.

Art. 9.

I termini fissati dall'art. 15 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 (art. 32 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647) sono prorogati fino al 31 dicembre 1915.

L'ultimo comma del suddetto art. 32 è modificato come segue:

« Con queste norme sarà, per decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, provveduto al riordinamento dei Consorzi esistenti e alla loro riduzione e concentrazione ».

Art. 10.

L'art. 34 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è modificato nel modo seguente:

« L'Ufficio del genio civile, incaricato del servizio dell'Agro romano, compilerà il progetto di massima, dividendolo anche per zone, ove sia opportuno, dei lavori di bonifica indicati alle lettere *a* e *b* dell'art. 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 6442, e nell'art. 3 delle legge 7 luglio 1902, n. 333. Il progetto sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Al detto ufficio spetterà pure di approvare i progetti esecutivi compilati dai Consorzi e singoli interessati; quando però tali progetti fossero presentati prima del progetto di massima, l'approvazione dei medesimi sarà data dal Ministero dei lavori pubblici.

L'Ufficio del genio civile sorveglierà l'esecuzione dei lavori e provvederà al collaudo dei medesimi.

Ove venisse ritardata la compilazione dei progetti esecutivi o l'esecuzione dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici potrà, inteso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ordinare l'esecuzione d'ufficio a carico del Consorzio o del privato interessato; o, quando sia riconosciuto opportuno, si provvederà allo scioglimento del Consorzio ai sensi dell'art. 28 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sulle bonifiche ».

Art. 11.

La disposizione dell'art. 36 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è abrogata.

Lo Stato pagherà ai proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'art. 35 del suddetto testo unico, il giusto prezzo del terreno per la sede stradale, ragguagliato al valore agrario, esclusa ogni altra indennità.

L'appalto delle opere stradali potrà essere affidato per trattativa privata ai proprietari interessati, isolatamente o riuniti in consorzio, che si obblighino ad anticipare l'intera spesa.

Il rimborso sarà effettuato nei termini stabiliti in contratti, e sulla somma dovrà essere pagato l'interesse annuo del 4 per cento, a decorrere da due mesi dopo la data del decreto che approvi il collaudo.

Sulle somme che fossero dovute per riserve dell'impresa, tale interesse comincerà a decorrere due mesi dopo la data del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui, in sede amministrativa od arbitrale, siano state risolute le riserve stesse.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire i necessari raccordi fra le strade del piano regolatore per l'Agro romano di cui all'art. 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e le prossime stazioni ferroviarie o tramviarie.

Art. 12.

Presso la Cassa dei depositi e prestiti è istituita una Sezione speciale, intitolata: Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, avente gestione autonoma.

In tale Cassa verranno versati:

*a*) un decimo degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti, rimanendo in tal senso modificata la ripartizione stabilita dall'art. 5 della legge 11 giugno 1896, n. 461;

*b*) le somme che si sono rese disponibili sui fondi impegnati anteriormente alla data della presente legge, o che tali diverranno successivamente sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, riguardanti i mutui di favore, il bonificamento dell'Agro romano, le spese per l'impianto dei tenimenti e poderi modello per il bonificamento e la colonizzazione;

*c*) i proventi e contributi eventuali.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura, entro i limiti del fondo disponibile della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, potrà concedere, coi criteri e colle norme che saranno stabilite dal regolamento:

*a*) premi e sussidi per costruzione di strade poderali e per opere necessarie alla provvista di acqua potabile e di irrigazione;

*b*) premi e sussidi alle associazioni di lavoratori che, mediante affitti od altri contratti di conduzione agraria per migliorie, eseguiscano felicemente opere di bonificamento agrario e di colonizzazione;

*c*) premi alle famiglie di coltivatori che si stabiliscano, con dimora fissa, nelle aziende agrarie dell'Agro romano;

*d*) premi per costruzione di centri di abitazione rurali, nella ragione massima di un quinto del loro costo;

*e*) premi ai proprietari che concedano ad enfiteusi, con patti di notevole miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non inferiori a venti ettari;

*f*) premi per incoraggiare le iniziative di privati, di associazioni e di enti, dirette alla istituzione e al funzionamento di campi dimostrativi per facilitare la trasformazione delle culture;

*g*) premi ad agenti di sorveglianza, a sanitari, a maestri ed a quanti altri, nel disimpegno degli uffici ed incarichi interessanti le diverse finalità specifiche delle leggi di bonificamento, abbiano acquistato, per diligenza ed utilità di azione, titolo a ricompensa straordinaria;

*h*) premi e sussidi per l'incremento dell'istruzione agraria e, generalmente, per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificamento e della colonizzazione.

Art. 14.

Per i lavori di bonificazione idraulica, igienica ed agraria che, alla promulgazione della presente legge, fossero stati già compiuti in conformità delle leggi per l'Agro romano, e per quelli che potranno compiersi in seguito nei terreni compresi nel piano regolatore, di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502, e sugli altri contemplati dalla legge 6 aprile 1908, n. 116, secondo i piani da stabilirsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, d'intesa col comune di Roma, questo dovrà corrispondere ai proprietari interessati, in caso di espropriazione, un'adeguata indennità, coi metodi e coi criteri di stima portati dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

Art. 15.

Il comune di Roma dovrà, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dichiarare al Ministero di agricoltura se e per quali terreni delle zone contemplate dalle lettere *b* e *c* dell'art. 2 della legge 6 aprile 1908, n. 116, intenda di esercitare il diritto di espropriazione.

I terreni che ne risulteranno vincolati dovranno essere espropriati entro l'anno successivo, rimanendo nel frattempo sospesa, nei rispetti di essi, l'applicazione del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere le leggi di bonificazione dell'Agro romano alle zone di territori di altri Comuni finitimi con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione di vigilanza, sarà giudicata necessaria ad un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria.

Art. 17.

Il Governo del Re emanerà, mediante regolamento, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, modificando anche, in quanto occorra, i regolamenti in vigore per il bonificamento dell'Agro romano: e provvederà altresì, per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, ed osservate le norme della legge 22 novembre 1908, n. 693, testo unico, sullo stato degli impiegati, alla riorganizzazione dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione, istituito con legge 22 dicembre 1905, n. 598, valendosi all'uopo dei fondi già assegnati dall'art. 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 471 (art. 31 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — FACTA — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

---

*Il numero* **492** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La durata dei poteri conferiti al R. commissario per la Camera agrumaria di Messina, con R. decreto 20 gennaio 1910, n. 14, è prorogata sino al 31 dicembre 1910.

Art. 2.

Non più tardi del 31 dicembre 1910, il Governo del Re presenterà un disegno di legge per dare assetto all'Amministrazione della Camera agrumaria con la costituzione della rappresentanza dei produttori di agrumi e di derivati, e per disciplinare il funzionamento dell'azienda nel modo più conforme ai fini di essa.

Art. 3.

La tassa camerale di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è stabilita:

*a*) pel citrato di calcio e per l'agro cotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita nella misura di lire 1 a quintale e per ogni percentuale in grammi di acido citrico, sommati insieme l'acido citrico libero e quello combinato;

*b*) pel citrato di calcio e per l'agro cotto venduti per mezzo della Camera agrumaria, nella misura del 3 per cento del prezzo di vendita.

È data facoltà al Governo di modificare con decreto Reale la misura della tassa camerale come sopra stabilita.

Art. 4.

Le fabbriche di acido citrico sono sottoposte al controllo della Camera agrumaria.

Quando impieghino nella fabbricazione dell'acido citrico citrato di calcio e agro cotto di loro produzione, questi prodotti si intenderanno consegnati alla Camera agrumaria per tutti gli effetti di legge.

Quando impieghino nella fabbricazione citrato di calcio e agro cotto comprati senza il tramite della Camera agrumaria, pagheranno la tassa camerale nella misura stabilita dall'art. 3, lettera *a*).

Le norme per la vigilanza e le sanzioni relative saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale.

Art. 5.

L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.

Non più tardi del 15 settembre il ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del R. commissario per la Camera agrumaria, sentita la Commissione consultiva instituita in conformità del R. decreto del 20 gennaio 1910, n. 14, stabilirà il prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1910-911.

Tale prezzo dovrà essere determinato con criteri prudenziali tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione. La differenza fra il prezzo minimo ed il prezzo di vendita conseguito nell'esercizio 1910-911, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, sarà destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'annata stessa, calcolato in base al prezzo minimo. Il di più sarà ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.

Le somme che potranno in avvenire ricavarsi dalla vendita del prodotto dell'esercizio 1910-911 rimasto invenduto ed il cui valore sia stato ammortato, saranno distribuite ai depositanti in proporzione della quantità da ciascuno depositata nello esercizio stesso.

Art. 6.

Il prezzo di vendita sarà determinato dal Regio commissario, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 è approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 7.

La misura delle anticipazioni di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è elevata da due terzi a tre quarti del valore del citrato e dell'agro cotto calcolato in base al prezzo minimo di cui all'art. 5.

Art. 8.

La Camera agrumaria è inoltre autorizzata ad anticipare la restante quarta parte del prezzo minimo di cui nell'articolo precedente, esclusivamente ai piccoli produttori ed alle Società cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio o in agro cotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.

Le norme per tali anticipazioni saranno stabilite con decreto reale.

Art. 9.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente, il tesoro dello Stato conferirà alla Camera agrumaria la somma di due milioni di lire in dieci assegnazioni annuali di L. 200,000 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1913-914.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni alla Camera agrumaria nei limiti della somma di due milioni di lire, e alle condizioni normali.

La gestione della somma conferita dal tesoro dello Stato alla Camera agrumaria è affidata al Banco di Sicilia. Le norme e le condizioni per le anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti e per la gestione predetta saranno determinate dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Banco di Sicilia.

I termini e le modalità del rimborso della somma anzidetta sulla quale non decorreranno interessi a favore dello Stato, saranno determinati dalla legge da presentarsi a norma dell'art. 2.

Art. 10.

Tutti gli atti relativi al funzionamento interno della Camera agrumaria compresi i mandati di pagamento, sono esenti da tassa di bollo fino a che non se ne faccia uso ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 sulle tasse di bollo. Le fedi di deposito e le note di pegno emesse dai magazzini autorizzati dalla Camera sono soggette alla sola tassa fissa di bollo di L. 0.50 quando anche vengono girate.

La Camera agrumaria sarà esente dall' imposta di ricchezza mobile per un trentennio dalla data della sua costituzione.

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404, sono applicabili agli stabilimenti per la produzione e per la trasformazione dei derivati agrumari anche quando, per ragioni di affinità o di connessione dei procedimenti industriali, vengano in essi lavorati altri prodotti.

I contratti eventualmente stipulati dalla Camera agrumaria con gli stabilimenti suddetti saranno registrati con riduzione della tassa normale a un quarto.

La Camera ha facoltà di accordare agevolazioni e

premi agli stabilimenti medesimi, con l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 12.

L'ammontare degli sconti a saggio di favore delle note di pegno dei derivati agrumari che gl'Istituti di emissione sono autorizzati a fare alla Camera agrumaria ai termini dell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, non sarà compreso nei limiti fissati nell'art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato col R. decreto 23 aprile 1910, n. 204.

Art. 13.

Alle Associazioni cooperative di produttori di agrumi costituite, o che si costituiranno, sia per promuovere l'aumento della esportazione del frutto, sia per la trasformazione industriale del frutto stesso prodotto negli agrumeti appartenti ai soci, oltre alle agevolezze fiscali e ai benefizi a cui possono aver diritto in forza delle leggi vigenti, è concessa la esenzione della imposta di ricchezza mobile per un decennio che decorrerà dalla data della pubblicazione della presente legge per le Società già costituite, e dalla data dell'atto di fondazione per quelle che si costituiranno dopo la pubblicazione suddetta.

Saranno altresì stabiliti in favore delle Associazioni considerate nel presente articolo, premi di incoraggiamento con le condizioni da determinarsi dal ministro d'agricoltura.

Art. 14.

La merce depositata e rimasta invenduta a tutto il 31 agosto 1909, continuerà a considerarsi depositata sotto unica data sino al 31 maggio 1910.

Art. 15.

Il pagamento delle somme dovute, a norma dell'art. 5, ai depositanti dell'esercizio 1910-911, sarà fatto dopo estinto il debito verso i depositanti degli anni anteriori.

Il va'ore della merce depositata durante gli esercizi 1908-909 e 1909-910, sarà calcolato in base al prezzo minimo rispettivamente fissato per ciascuno degli esercizi suddetti al netto dei prelevamenti stabiliti dalla legge 5 luglio 1908, n. 404.

Art. 16.

Il Banco di Sicilia, oltre il 15 per cento, di cui all'art. 11 e del 7 per cento di cui all'art. 19, del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 23 aprile 1910, n. 204, ha facoltà di impiegare per mezzo del tesoro dello Stato negli anni dal 1910 al 1923 fino a dieci milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri pagabili in oro o in valute di argento a pieno titolo della unione monetaria latina, o in cambiali sull'estero coi requisiti stabiliti dal R. decreto 10 ottobre 1895, n. 527.

I frutti annui di tali impieghi saranno accantonati e reinvestiti a moltiplico in titoli dello Stato od emessi dallo Stato per la costituzione di un fondo di riserva straordinario destinato a garanzia del Banco di Sicilia per le operazioni autorizzate da leggi speciali a favore della industria solfifera siciliana e dell'industria agrumaria.

A cominciare dal 1° gennaio 1924 i frutti dell'indicato fondo saranno annualmente acquisiti agli utili ripartibili fra lo Stato ed il Banco di Sicilia.

Art. 17.

È data facoltà al Governo di autorizzare con decreto Reale la costituzione di un'Associazione speciale fra i produttori di aranci e di altri agrumi, eccetto i limoni, allo scopo di promuovere il commercio e il consumo dei relativi prodotti mediante studi, informazioni, propaganda e pubblicità.

Ai mezzi all'uopo occorrenti sarà provveduto mediante un diritto da stabilirsi per ciascuna cassa di prodotti.

L'Associazione è esente da ogni imposta e tassa per dieci anni dalla sua costituzione.

Le norme per il funzionamento dell'Associazione e per l'applicazione del diritto saranno stabilite con apposito decreto Reale.

Art. 18.

Sono abrogati il R. decreto del 28 novembre 1909, n. 742, il R. decreto del 21 aprile 1910, n. 275, e le disposizioni della legge 5 luglio 1908, n. 404, che siano contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

---

*Il numero* 511 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

*Amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.*

Art. 1.

Le masse dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nonchè le masse individuali sono abolite.

Al fabbisogno delle truppe e dei vari servizi dell'esercito si provvede direttamente con gli stanziamenti annuali del bilancio.

Art. 2.

La gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'esercito è affidata a Consigli d'amministrazione e a consegnatari responsabili.

La composizione dei Consigli, le loro attribuzioni, gli enti che debbono esserne forniti, la designazione dei consegnatari degli stabilimenti militari, la natura e i limiti delle singole responsabilità sono determinati dal regolamento per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni e donazioni a favore del R. esercito dev'esser tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato e continua ad essere affidata all'ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.

Il fondo derivante dal soprassoldo medaglia al valor militare, di cui siano fregiate le bandiere dei reggimenti, è erogato secondo le deliberazioni dei rispettivi Consigli d'amministrazione.

Ugualmente è tenuta distinta dalla gestione dei fondi del bilancio quella del fondo di proprietà del corpo invalidi e veterani, la quale è affidata al Consiglio d'amministrazione del corpo stesso.

Art. 4.

I Consigli d'amministrazione ed i loro agenti e gli ufficiali del Regio esercito consegnatari degli stabilimenti militari non sono tenuti a prestare cauzione.

Le forme di garanzia e di vigilanza cui debba assoggettarsi la gestione dei Consigli, degli agenti e dei consegnatari suindicati sono stabilite dal regolamento.

Art. 5.

Ferme le disposizioni del capitolo V del titolo II della legge di contabilità generale dello Stato, il Ministero della guerra, nel caso di deficienze e di danni arrecati all'erario, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi accettino di rifondere il danno, può il Ministero concedere il pagamento rateale del debito mediante ritenute sullo stipendio e sugli assegni che ne tengono luogo.

Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto dal Ministero e la rifusione del danno, la decisione della questione è deferita alla Corte dei conti, agli effetti dell'articolo 67 della citata legge.

CAPO II.

*Somministrazione dei fondi.*

Art. 6.

Tra le direzioni di commissariato militare e le sezioni di tesoreria sono aperte contabilità speciali da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 7.

Possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo precedente:

*a*) per gli assegni e le indennità degli ufficiali;

*b*) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini di truppa;

*c*) pel servizio degli stabilimenti di commissariato;

*d*) pel mantenimento ed il servizio dei quadrupedi;

*e*) per le spese generali dei corpi.

I detti mandati devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono tratti, nonchè la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

Art. 8.

Le direzioni di commissariato per le spese che debbono fare direttamente, per quelle da farsi dai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione e per i pagamenti da farsi dalle sezioni di tesoreria ai creditori, traggono ordini di pagamento sulle rispettive contabilità speciali.

Art. 9.

Le contabilità delle anticipazioni fornite alle direzioni di commissariato e delle somme da queste passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari, sono rese mensilmente e soltanto per determinati conti da stabilirsi per regolamento a periodi più lunghi, ma non oltre il trimestre, riveduti dall'Amministrazione centrale e quindi inviati alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.

Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario, tenendo conto, nell'ultima contabilità periodica, o in contabilità suppletive, degli addebiti e degli accrediti dipendenti dalle rettificazioni avvenute nella revisione delle singole contabilità.

Art. 10.

Le spese dei corpi non potute soddisfare entro il 30 giugno fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Tale disposizione vale per le direzioni di commissariato e per gli istituti e stabilimenti militari solo per quanto concerne le spese per le truppe e per gli operai che ne dipendono.

I residui delle spese di cui al comma precedente, accertati al 30 giugno dell'esercizio precedente quello dell'attuazione della presente legge, fanno carico all'esercizio della sua attuazione.

Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che per effetto della disposizione di cui sopra debbano passare dalla competenza dell'uno a quella d'un altro esercizio.

Art. 11.

Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla fine dell'esercizio finanziario, escluse quelle di cui al precedente articolo, possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato speciali mandati di anticipazione in conto residui, da versarsi nelle contabilità speciali e dei quali le direzioni rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 9.

Art. 12.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di Cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

La somma da anticiparsi è, per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 13.

Con decreto del ministro della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione di cui all'articolo precedente è integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.

Le somme così ripartite vengono assegnate dal Ministero alle direzioni di commissariato, mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilità speciali. Le direzioni di commissariato emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordine di pagamento sulla rispettiva contabilità speciale per l'importo stabilito nel decreto.

Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti e si effettuano mediante ordini di pagamento o mediante versamento in tesoreria con imputazione al conto corrente.

Art. 14.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Ministero della guerra compila la situazione del conto corrente con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la trasmette la Ministero del tesoro per la dichiarazione di conformità colle proprie scritture parificata dalla Corte dei conti. La situazione è quindi posta a corredo del conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'art. 71 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 7 ed ai bisogni di cui all'art. 37, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.

La prelevazione di somme da tale fondo e la loro inscrizione nei capitoli suddetti è fatta per decreto del ministro del tesoro registrato alla Corte dei conti.

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 16.

Nei casi eccezionali di chiamata alle armi o di servizi di ordine pubblico ed in altre simili contingenze, per i quali casi non siano previsti in bilancio appositi stanziamenti, può essere autorizzata l'apertura, a favore del Ministero della guerra, di un credito straordinario sulla tesoreria centrale mediante decreti Reali, su proposta del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

I decreti stessi determinano l'ammontare del credito e il periodo di tempo per il quale è consentito.

La Corte dei conti registra tali decreti riferendone immediatamente al Parlamento.

Quando vi siano speciali ragioni per le quali il Governo giudichi opportuno di non far noto il provvedimento, il decreto ha corso senza registrazione da parte della Corte dei conti, alla quale è comunicato appena saranno cessate le dette ragioni.

Art. 17.

L'importo del credito di cui all'articolo precedente è versato nel conto corrente ed è ripartito, secondo i bisogni, con le modalità prescritte dall'art. 13, eccettuata la registrazione del decreto da parte della Corte dei conti nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

Le somme così assegnate non possono essere impiegate se non per i motivi di cui al primo comma dello stesso art. 16.

Art. 18.

Nella eventualità che entro l'esercizio non siano accordati dal Parlamento i fondi per i quali fu aperto il credito straordinario, i rendiconti delle Direzioni di commissariato devono presentare un credito complessivo corrispondente all'anticipazione straordinaria avuta sul conto corrente. Tale credito viene poi saldato con mandato di rimborso commutabile in quietanza di entrata a favore del conto corrente.

Art. 19.

Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Ugualmente le somme dovute da privati, come quelle pel mantenimento degli allievi nelle scuole militari, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del bilancio della guerra.

Art. 20.

Per la somministrazione di fondi nei casi di mobilitazione totale o parziale del R. esercito si osservano le norme stabilite dal regolamento.

CAPO III.

*Contratti e servizi ad economia.*

Art. 21.

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione degli uomini di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonchè al mantenimento e servizio dei quadrupedi, l'Amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto Ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti.

La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.

Per i contratti stipulati in conformità dei predetti capitolati di oneri non è necessario sentire il Consiglio di Stato.

Art. 22.

I contratti di cui all'articolo precedente possono essere approvati e - salvo il disposto dell'articolo successivo - resi esecutivi:

*a*) dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di riparti distaccati;

*b*) dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;

*c*) dal comandante del presidio, se stipulati per conto di più corpi di uno stesso presidio;

*d*) dal comandante del corpo d'armata, se stipulati dalle direzioni di commissariato o dagli stabilimenti che ne dipendono nell'interesse di più presidi dello stesso corpo d'armata.

Il Ministero approva e - salvo sempre il disposto dell'articolo seguente - rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di più corpi d'armata e quelli per i quali si riservi tale facoltà.

Art. 23.

Per i contratti di cui all'art. 21 che superino l'importo di L. 10,000 il decreto d'approvazione emesso dal Ministero, o dagli ufficiali a ciò delegati, deve essere sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed il contratto non è esecutivo fino a che non sia avvenuta tale registrazione.

Per le provviste di grani e foraggi fatte dal commissariato militare il decreto di approvazione del contratto - quando non siano fatte ad economia - è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti solo quanto l'importo superi le L. 100,000.

Art. 24.

Nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo precedente può essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei Conti, limitatamente, però, a un decimo del loro importo.

La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.

Art. 25.

I contratti non sottoposti alla preventiva registrazione della Corte dei conti le sono comunicati insieme coi documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.

Art. 26.

Si può prescindere dagli incanti:

1° per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito, quando il Ministero giudichi che tali forniture non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto e non convenga farle ad economia;

2° per l'acquisto di cavalli di rimonta;

3° per le confezioni e riparazioni di corredo militare;

4° per tutti gli altri contratti di importo non maggiore di lire 20,000 anche se la spesa sia ripartita in un periodo non più lungo di nove anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopra indicato.

Si può pure prescindere dagl'incanti per la vendita degli oggetti fuori uso, nonchè per quella del letame, delle ossa, della cenere ed altri simili residui o rifiuti del servizio dei corpi quando il valore di stima non superi le L. 3000, fatta qui pure l'avvertenza di cui al n. 4°.

Art. 27.

Allorchè, nei casi contemplati dagli articoli precedenti, si prescinda dai pubblici incanti, si fa luogo alla licitazione privata nelle forme stabilite dal regolamento.

Quando non sia possibile promuovere il concorso di più offerte, o speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si procede col metodo della trattativa privata.

Art. 28.

Quando il primo incanto sia andato deserto o non siano state presentate offerte nei limiti fissati dal Governo, deve procedersi ad un secondo incanto alle stesse condizioni del primo.

Tuttavia, in casi speciali e con le norme stabilite nel regolamento, si può prescindere dal secondo incanto e procedere all'aggiudicazione nei modi stabiliti dall'articolo precedente, senza però variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il prezzo che erano fissati per l'incanto.

Art. 29.

Nei casi non preveduti da speciali regolamenti possono farsi ad economia gli acquisti e i lavori, l'importo dei quali non superi le L. 200, e, in casi straordinari, anche quelli di importo maggiore, entro il limite di L. 6000.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di L. 6000 ed il fatto provi che si oltrepassi questo limite, deve procedersi nel modo indicato dall'art. 14 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 30.

Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato sui progetti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga superi le 5000 lire. A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

Art. 31.

Deve parimente essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, superi L. 500.

CAPO IV.

*Disposizioni speciali.*

Art. 32.

Per l'acquisto dei quadrupedi pel servizio dell'esercito possono accordarsi alle Commissioni di rimonta anticipazioni commisurate agli acquisti da eseguire, delle quali è reso conto nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 33.

Sono consentite anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ed a tal uopo è istituito in bilancio un apposito capitolo nella spesa e nell'entrata della categoria *movimento di capitali.*

Art. 34.

È data facoltà ai comandanti di corpo e capi di servizio di fare anticipazioni di assegni ad ufficiali ed uomini di truppa per sole ragioni di servizio e nei soli casi e nelle misure stabilite dal regolamento.

Art. 35.

L'Amministrazione militare può, quando lo giudichi opportuno nell'interesse dei servizi, cedere derrate, medicinali, armi ed oggetti di vestiario ed equipaggiamento, ai personali dell' Amministrazione stessa, e, eccezionalmente, ad Amministrazioni estranee a quelle dello Stato.

I materiali che si possono cedere e le condizioni delle cessioni, sono tassativamente indicati nel regolamento.

L'importo relativo è versato in tesoreria per essere, occorrendo, reintegrato al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 36.

I versamenti in tesoreria delle ritenute sugli assegni e indennità corrisposti con mandati di anticipazione a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, sono effettuati trimestralmente, in base alle risultanze dei rendiconti.

Art. 37.

Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione sono subito ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Art. 38.

I debiti di qualsiasi natura lasciati dagli uomini di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le L. 20. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.

CAPO V.

*Ispezioni e controllo.*

Art. 39.

Il Ministero della guerra si accerta, mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, della regolarità della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 40.

Le ispezioni ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi ed istituti dalle autorità immediatamente superiori. Quelle alle direzioni di commissariato e agli stabilimenti dipendenti, nonchè agli ospedali militari, per la parte tecnica, sono fatte dal rispettivo generale ispettore e per la parte amministrativa da appositi funzionari civili della carriera amministrativa e di ragioneria dell'Amministrazione centrale della guerra.

Tutte queste ispezioni devono essere eseguite almeno una volta l'anno.

Le ispezioni straordinarie si eseguono ogniqualvolta il ministro della guerra lo ritenga opportuno.

Copia del rapporto di ciascuna ispezione amministrativa e contabile è trasmessa alla Corte dei conti.

Art. 41.

Fermo restando il controllo della Corte dei conti è in facoltà del ministro del tesoro, di fare eseguire saltuariamente verifiche alle direzioni di commissariato ed ai dipendenti stabilimenti nell'intento di accertarsi della regolarità dei servizi contabili.

CAPO VI.

*Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 42.

Tutti i beni che ora sono considerati di proprietà delle masse dei

corpi, istituti e stabilimenti militari passano in effettiva proprietà dello Stato, salvo il disposto dell'art. 44.

Art. 43.

È assegnato al Ministero della guerra il periodo di 6 anni dall'attuazione del nuovo ordinamento per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente alla data suddetta fra il tesoro e l'amministrazione militare.

Al rendiconto generale consuntivo di ciascuno degli esercizi che comprendono il periodo suddetto è unita la situazione del conto corrente suddetto.

Art. 44.

All'attuazione del nuovo ordinamento è accertata la situazione delle masse speciali (legati, donazioni e fondazioni) del fondo del corpo invalidi e veterani, della massa mensa sottufficiali e delle masse individuali.

L'avanzo derivante dalla gestione dei beni delle masse speciali è dato in consegna agli enti indicati nell'art. 3 per essere eventualmente investito pel raggiungimento degli scopi stabiliti dalle tavole di fondazione.

L'eventuale avanzo che risulti dopo eseguito il conguaglio dei crediti e dei debiti delle masse mensa sottufficiali dei vari corpi è dal Ministero della guerra ripartito fra i corpi stessi e dato in consegna ai rispettivi comandanti, i quali ne dispongono a favore della mensa sottufficiali con le norme stabilite dal regolamento.

Il materiale della mensa sottufficiali rimane adibito presso ciascun corpo ad uso della mensa fra i sottufficiali medesimi.

I crediti delle masse individuali sono direttamente pagati agli interessati e il ricupero dei debiti è curato dall'amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 45.

Gli assegni vitalizi già concessi alla data dell'applicazione della presente legge a carico delle masse a personali dipendenti dai corpi, istituti e stabilimenti militari e alle rispettive famiglie sono assunti, nella stessa misura, in carico dallo Stato.

Art. 46.

Ai personali indicati nell'articolo precedente e alle rispettive famiglie cui alla data suddetta non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano.

Dalla detta data la liquidazione degli assegni di pensione è effettuata dalla Corte dei conti.

Art. 47.

Con regolamento da emanarsi con decreto Reale, su proposta dei ministri della guerra e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 48.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'abolizione delle masse, la somministrazione dei fondi e le modificazioni da apportarsi nel bilancio hanno vigore dal 1° luglio 1911.

Art. 49.

È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 7,500,000, a titolo di sovvenzione alle masse interne dei corpi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1910-911.

CAPO VII.

*Disposizioni estese ad altre Amministrazioni dello Stato.*

Art. 50.

Le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della presente legge sono estese, in quanto siano applicabili, a tutte le Amministrazioni dello Stato.

All'Amministrazione della marina militare sono, inoltre, estese, sempre in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 e 47.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

---

*Il numero 376 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo 1907, n. 116; 6 della legge 14 luglio stesso anno, n. 538 e 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442;

Vista la relazione della Commissione centrale istituita ai termini dell'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Visto l'art. 384 del regolamento 17 giugno 1909, n. 455;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli annessi elenchi, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato per gli anni 1907, 1908 e 1909, concesse ai Comuni indicati negli elenchi medesimi per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1907 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

| N. d'ord. | PROVINCIE | COMUNI | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 | Catanzaro | Iacurso | 12 93 |
| 2 | Cosenza | Cerisano | 1,224 — |
| 3 | Reggio Calabria | Cittanova | 287 50 |
| 4 | Id. | Giojosa Ionica | 1,227 40 |
| 5 | Id. | Podargoni | 913 50 |
| 6 | Id. | Monasterace | 234 25 |
| | | | 3,899 58 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*
FACTA.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1908 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

| N. d'ordine | PROVINCIE | COMUNI | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | Arpaise | 3,039 40 |
| 2 | Catanzaro | Cerva | 643 43 |
| 3 | Id. | Motta Santa Lucia | 1,716 52 |
| 4 | Id. | Iacurso | 43 32 |
| 5 | Id. | Soriano Calabro | 224 26 |
| 6 | Cosenza | Cerisano | 1,224 — |
| 7 | Id. | Luzzi | 1,760 90 |
| 8 | Messina | Floresta | 232 — |
| 9 | Id. | Limina | 529 46 |
| 10 | Id. | Giojosa Marea | 2,200 10 |
| 11 | Napoli | San Giuseppe Vesuviano | 1,481 — |
| 12 | Reggio Calabria | Cittanova | 875 75 |
| 13 | Id. | Giojosa Ionica | 1,169 10 |
| 14 | Id. | Podargoni | 774 97 |
| 15 | Salerno | Giffoni sei Casali | 1,703 50 |
| 16 | Id. | Giffoni Valle Piana | 1,814 99 |
| | | | 19,432 70 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*
FACTA.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1909 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

| N. d'ordine | PROVINCIE | COMUNI | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquila | Barisciano | 559 25 |
| 2 | Benevento | Mojano | (a) 296 — |
| 3 | Id. | Tocco Gaudio | 209 — |
| 4 | Campobasso | Filignano | 918 25 |
| 5 | Id. | Pietracatella | 781 — |
| 6 | Id. | San Biase | 903 85 |
| 7 | Caserta | Marzano Appio | 761 70 |
| 8 | Id. | Pico | 447 70 |
| 9 | Id. | Castrocielo | 431 15 |
| 10 | Id. | Ailano | 630 70 |
| 11 | Id. | Piedimonte San Germano | 428 31 |
| 12 | Id. | Tora e Piccilli | 410 82 |
| 13 | Id. | Acerra | 1,939 82 |
| 14 | Id. | Casalattico | 647 73 |
| 15 | Catania | Sperlinga | 171 25 |
| 16 | Id. | Scordia | 1,873 17 |
| 17 | Id. | Leonforte | 4,043 94 |
| 18 | Catanzaro | Limbadi | 745 50 |
| 19 | Id. | Amaroni | 215 09 |
| 20 | Id. | Iacurso | 133 25 |
| 21 | Id. | Soriano Calabro | 156 79 |
| 22 | Id. | Sant'Andrea del Ionio | 498 50 |
| 23 | Id. | Cropani | 521 40 |
| 24 | Id. | Fossato Serralta | 1,096 50 |
| 25 | Id. | Settingiano | 255 — |
| 26 | Chieti | Pennadomo | 388 40 |
| 27 | Id. | Rosello | 302 78 |
| 28 | Id. | Torrevecchia Teatina | 315 — |
| 29 | Id | Montelapiano | 219 65 |
| 30 | Id. | Quadri | 512 — |
| 31 | Id. | Taranta Peligna | 188 90 |
| 32 | Cosenza | Villapiana | 486 — |
| 33 | Id. | Scalea | 547 50 |
| 34 | Id. | Belsito | 598 35 |
| 35 | Id. | Cerzeto | 517 99 |
| 36 | Id. | Cosenza | 612 — |
| 37 | Id. | Firmo | 267 50 |
| 38 | Id. | Francavilla Marittima | 287 87 |
| 39 | Id. | Lungro | 1,288 50 |
| 40 | Id. | Rota Greca | 260 05 |
| 41 | Id. | San Basile | 334 05 |
| 42 | Id. | San Lorenzo del Vallo | 254 70 |
| 43 | Id. | Falconara Albanese | 394 65 |
| 44 | Id. | Santo Stefano di Rogliano | 518 02 |
| 45 | Id. | Acri | 2,584 15 |
| 46 | Id. | Grimaldi | 1,747 65 |
| 47 | Id. | Marzi | 628 45 |
| 48 | Foggia | San Ferdinando di Puglia | 2,990 35 |
| 49 | Id. | Carpino | 555 54 |

(*a*) Della somma di L. 296, assegnata al comune di Mojano, lire 184.15 spettano al capoluogo e L. 111.85 spettano alla frazione di Luzzano.

| N. d'ordine | PROVINCIE | COMUNI | Importo |
|---|---|---|---|
| 50 | Girgenti | Cammarata | 706 63 |
| 51 | Id. | Calamonaci | 47 — |
| 52 | Id. | San Stefano Quisquina | 301 77 |
| 53 | Id. | Girgenti | 945 38 |
| 54 | Id. | Ribera | 390 — |
| 55 | Id. | Camastra | 427 45 |
| 56 | Id. | Ravanusa | 676 75 |
| 57 | Id. | Menfi | 1,471 75 |
| 58 | Id. | Realmonte | 691 50 |
| 59 | Id. | San Giovanni Gemini | 364 20 |
| 60 | Id. | Licata | 963 65 |
| 61 | Lecce | Caprarica di Lecce | 266 75 |
| 62 | Id. | Alezio | 91 50 |
| 63 | Id. | Diso | 169 80 |
| 64 | Id. | Lecce | 739 20 |
| 65 | Id. | Matino | 375 50 |
| 66 | Id. | Monteparano | 752 70 |
| 67 | Id. | Monteroni di Lecce | 877 50 |
| 68 | Id. | Nociglia | 560 95 |
| 69 | Id. | Squinzano | 1,277 10 |
| 70 | Id. | Sternatia | 132 30 |
| 71 | Id. | Surano | 374 50 |
| 72 | Id. | Taurisano | 457 50 |
| 73 | Messina | Limina | 264 73 |
| 74 | Id. | Basicò | 523 27 |
| 75 | Potenza | Acerenza | 695 50 |
| 76 | Id. | San Chirico Raparo | 2,541 50 |
| 77 | Id. | Cirigliano | 985 22 |
| 78 | Id. | Baragiano | 289 40 |
| 79 | Reggio Calabria | Cittanova | 437 87 |
| 80 | Id. | Gioiosa Jonica | 640 50 |
| 81 | Id. | Laganadi | 90 12 |
| 82 | Id. | Pedargoni | 387 48 |
| 83 | Salerno | Ravello | 1,024 07 |
| 84 | Trapani | Paceco | 2,357 50 |
| | | | 59,274 35 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*
FACTA.

*Il numero* 494 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 luglio 1907, n. 645;
Veduti i regolamenti 15 settembre 1907, n. 652, 3 agosto 1908, n. 623;
Veduto il Nostro decreto 23 settembre 1909, col quale la scuola tecnica comunale pareggiata di Ferrara è dal 1° ottobre 1909 convertita in governativa;
Veduto l'altro Nostro decreto 9 dicembre 1909 col quale agli organici delle scuole medie dal 1° ottobre al 31 dicembre 1909 sono aggiunti i posti occorrenti per la detta scuola;
Considerato che in virtù di nuovi atti esibiti dall'Amministrazione comunale di Ferrara si è riconosciuto il diritto del capo di Istituto nella scuola stessa già pareggiata a conseguire la nomina nei ruoli governativi nella qualità di capo di Istituto effettivo senza insegnamento;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al numero complessivo dei capi d'Istituto e dei professori ordinari e straordinari nelle scuole medie governative per l'anno scolastico 1909-910, è aggiunto un posto di capo d'Istituto effettivo senza insegnamento nelle scuole tecniche.

Art. 2.

Il suddetto posto è assegnato alla scuola tecnica di Ferrara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.
VITTORIO EMANUELE.
CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

*Il numero* 496 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° luglio 1909, n. 545, col quale fu approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto 3 dicembre 1907, presentato dalla ditta Trewhella Baller e C., ora Società Sikelia, per l'impianto e l'esercizio di una fer-

rovia privata di 2ª categoria tra le miniere zolfifere Pagliarello, Respica e Candrilli e la stazione di Villarosa delle ferrovie dello Stato, assegnando il termine di un anno. dalla data del decreto, per il compimento dei lavori;

Vista la domanda in data 6 maggio 1910, con la quale il consigliere delegato della « Sikelia, Società anonima esercizio miniere ed industrie zolfi » chiede una proroga di sei mesi per la ultimazione dei lavori e per espletare la procedura di espropriazione forzata di alcuni tratti di terreno di ragione privata;

Vista la nota 21 maggio 1910, n. 18,454[7810, del Ministero di agricoltura, industria e commercio, con la quale quel dicastero dichiara che da sua parte nulla si oppone alla concessione della proroga richiesta;

Viste le leggi 20 marzo 1865, n. 2248 (all. *F*) sui lavori pubblici; 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; 30 giugno 1906, n. 272, riguardante la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate; 2 luglio 1896, n. 302, relativa alle espropriazioni e Consorzi minerari; 27 dicembre 1896, n. 561, sulle ferrovie a trazione meccanica, e 12 luglio 1908, n. 444;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'agricoltra, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa alla « Sikelia, Società anonima esercizio miniere ed industrie zolfi » con sede in Catania, una proroga di sei mesi à partire dal 1° luglio corr., per il compimento dei lavori e delle espropriazioni occorrenti per la esecuzione del progetto 3 dicembre 1907, sopraricordato, approvato con Nostro decreto 1° luglio 1909, n. 545.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

---

*Il numero* 497 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79 relativo alla istituzione di una medaglia commemorativa dell'opera soccorritrice e delle azioni generose e filantropiche compiute nei luoghi devastati dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908;

Riconosciuta l'opportunità di modificare i colori e le dimensioni del nastro da applicarsi alla medaglia suddetta, stabiliti dall'art. 3 di detto decreto;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79, è modificato come segue:

« La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro di seta di color verde, della larghezza di 36 millimetri, con tre fascie bianche verticali, larghe sei millimetri ciascuna, di cui due ai lati ed una nello spazio centrale del nastro medesimo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

---

*Il numero* **498** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, col quale si estende alla corrispondenza nell'interno del Regno le norme pel servizio internazionale contenute nel regolamento di Lisbona, ed approva quelle speciali relative al servizio interno ed internazionale;

Riconosciuta la necessità di modificare l'art. 17 delle norme speciali relative al servizio interno ed internazionale per accordare a tutti gli enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente la facoltà di emettere telegrammi di servizio per annunziare depositi presso gli uffici postali di somme superiori alle lire cinquemila o per chiedere sovvenzioni urgenti;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il secondo comma dell'art. 17 delle norme speciali relative al servizio interno ed internazionale, approvate col R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Nella corrispondenza interna sono pure considerati come di servizio i telegrammi emessi da funzionari ed agenti delle poste per motivi urgenti d'ufficio e quelli emessi da enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente per annunziare depositi presso uffici postali di somme superiori a L. 5000, o per chiedere sovvenzioni urgenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 7 luglio 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), e provvede alla sostituzione del R. commissario.***

SIRE!

Il commissario straordinario di Motta San Giovanni non può, nel periodo normale della sua gestione, condurre a termine l'iniziato riordinamento della azienda, oltremodo negletta dalla disciolta amministrazione.

Necessita, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di V. M. col quale si provvede altresì alla sostituzione del commissario straordinario che ha chiesto di essere esonerato dall'ufficio.

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto che sciolse il Consiglio comunale di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, e nominò commissario straordinario il signor dottore Umberto Dallari, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'ufficio;

Veduto il successivo Nostro decreto 5 maggio ultimo scorso con cui furono conferiti al predetto commissario i poteri di cui all'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sollievo dei danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Veduta la predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12, e il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 595, che approva l'elenco dei Comuni all'art. 1° della legge stessa;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Motta San Giovanni è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor dott. Michele Internicola è nominato commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Motta San Giovanni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, in sostituzione del sig. dott. Umberto Dallari.

Art. 3.

Al nuovo commissario si intendono conferiti i poteri di cui al predetto Nostro decreto 5 maggio prossimo passato.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 7 luglio 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).***

SIRE!

Il commissario straordinario di San Giuseppe Vesuviano non ha potuto ancora condurre a soluzione tutti i problemi interessanti la civica azienda e attinenti al riordinamento della finanza.

Egli deve tuttora, oltrechè provvedere alla esecuzione di talune opere pubbliche, completare la riscossione dei residui attivi e l'accertamento ed estinzione della passività.

Necessita, pertanto, valendosi della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1909, n. 461, prorogare di altri tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; ond'io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti 7 giugno 1906, con cui fu sciolto il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, 16 agosto 1906 che confermò in ufficio il commissario straordinario ai sensi della legge 19 luglio 1906, n. 390, 14 febbraio e 1° agosto 1907, 16 gennaio e 14 agosto 1908 che prorogavano ciascuno di sei mesi, 4 febbraio 1909 che prorogò di altri tre mesi, e 15 aprile 1909 che prorogò fino al 7 giugno 1909 il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Veduti i successivi Nostri decreti 3 detto giugno che prorogò fino al 15 agosto 1909 il detto termine, e 7 agosto 1909, 10 febbraio 1910 e 1° maggio 1910 che lo prorogarono rispettivamente di altri sei, tre e due mesi;

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 390, e l'articolo unico della legge 8 luglio 1909, n. 461, che estese fino al 31 corrente la facoltà di prorogare di sei mesi il termine suindicato, concessa dalla predetta legge;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 7 luglio 1910, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Somma Vesuviana (Napoli).*

SIRE !

Nel comune di Somma Vesuviana, per l'avvicendarsi di tre commissari straordinari e per deficienze, solo di recente rimosse, dell'Ufficio comunale, molti dei beneficî concessi in conseguenza della eruzione vesuviana devono tuttora avere esecuzione, occorrendo, sovra tutto, attuare i progetti suppletivi per lo sgombro del materiale vulcanico e per il restauro degli edificî municipali ed ecclesiastici.

Necessita, pertanto, valersi della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1909, n. 461, prorogando di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti 16 agosto 1906 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, 14 febbraio e 1° agosto 1907, 16 gennaio e 14 agosto 1908 che prorogarono ciascuno di sei mesi, 4 febbraio 1909 che prorogò di altri tre mesi e 15 aprile 1909 che prorogò fino al 7 giugno 1909 il termine per la sua ricostituzione;

Veduti i successivi Nostri decreti 3 detto giugno che prorogò sino al 15 agosto 1909 il detto termine e 7 agosto 1909, 10 febbraio e 1° maggio u. s. che lo prorogarono rispettivamente di sei, di tre e di due mesi;

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 390, e l'articolo unico della legge 8 luglio 1909, n. 461, che estese fino al 31 corrente la facoltà di prorogare di sei in sei mesi, il termine suindicato concesso dalla predetta legge;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Somma Vesuviana è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

### Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Barletta, in provincia di Bari, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 27 luglio 1910.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### AVVISO.

Il giorno 27 luglio corrente, in Fognano, provincia di Ravenna, ed il 28 in Tramonti di Sopra, provincia di Udine, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 28 luglio 1910.

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle carceri e dei riformatori.*

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Il direttore di 1ª classe, Ruggiero cav. Filippo, è, a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° giugno 1910.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Il computista di 1ª classe, Finardi Felice, è, a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Il contabile di 1ª classe, Pasino rag. Giovanni, il segretario di 1ª classe, Noschese Giuseppe ed il contabile di 2ª classe, Costanzo Michele, sono nominati vice direttori di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3500, a decorrere dal 1° luglio 1910.

L'alunno di 1ª categoria, Scaglione dott. Alfonso, è nominato segretario di 3ª classe, con lo stipendio annuo di L. 2000, a decorrere dal 1° luglio 1910.

I computisti di 1ª classe, Castagneri Giov. Battista — Guzzini Giuseppe — Tedesco rag. Salvatore — Angelini dott. Nazzareno, sono nominati contabili di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3000, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Il segretario di 1ª classe, Tufolo Luigi, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dall'8 giugno 1910.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Il contabile di 2ª classe, Castagneri Giov. Battista, è, a sua domanda collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° luglio 1910.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.*

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Avanzini Giovanni, ingegnere di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, è

collocato, a sua domanda in aspettativa per motivi di salute con l'annuo assegno di L. 1,600, a decorrere dal 1° giugno 1910;

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Cervellati Francesco, geometra di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute con l'annuo assegno di L. 1200, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Boggio Pier Francesco, disegnatore computista di 3ª classe nel ruolo del personale subalterno aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di salute con l'annuo assegno di L. 700, a decorrere dal 1° luglio 1910.

*Direzione generale delle tasse sugli affari.*

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Morandi Rodolfo, ricevitore del registro di 2ª classe, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Serranoglia Augusto, ricevitore del registro di 4ª classe, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° maggio 1910.

## MINISTERO DELLA MARINA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Pelloux Riccardo, tenente di vascello, esonerato dalla reggenza di una sezione dell'ufficio di stato maggiore della marina, dal 1° maggio 1910.

Rua Ugo, id., incaricato della reggenza suddetta, dal 5 maggio 1910.

Laganà Ignazio, sottocapo cannoniere nel corpo R. equipaggi, decorato della medaglia di bronzo al valor civile per avere in Taranto (Lecce), il 20 maggio 1909, affrontato un cavallo che, attaccato ad un traino, erasi dato a precipitosa fuga nell'abitato, non riuscendo nel nobile intento perchè, travolto sotto le ruote riportava lesioni e commozione generale.

Corò Luigi, operaio del genio militare di marina, id. id. perchè in Venezia, il 29 novembre 1909, tuffavasi vestito com'era nelle acque di un canale profondo circa 3 metri e traeva in salvo un bambino in procinto di annegare.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Corpo sanitario militare.*

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Raimoldi Gustavo, sottotenente medico 21 artiglieria campagna, dispensato, a sua domanda, dal servizio permanente dal 15 giugno 1910, ed inscritto con anzianità 8 luglio 1909 nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

*Corpo di commissariato militare.*

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Crisafulli Vincenzo, capitano commissario, in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza del provvedimento e degli assegni dal 16 giugno 1910.

*Corpo contabile militare.*

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

De Simone Giovanni, annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 28 maggio 1908 con cui veniva rimosso dal grado e dall'impiego, ed è reintegrato nel grado e nell'impiego di sottotenente contabile dal 29 maggio 1908.

IMPIEGATI CIVILI.

*Amministrazione centrale della guerra.*

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Pavoni cav. Leopoldo, capo sezione di 2ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, per la durata di un anno, dal 16 giugno 1910.

*Applicati delle Amministrazioni dipendenti.*

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Scolari Giovanni Battista, ufficiale d'ordine di 1ª classe — Colombo Giovanni, 1ª id. id., collocati a riposo, a loro domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° luglio 1910.

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R. decreto del 12 maggio 1910:

Dore Piras cav. Giovanni, colonnello personale permanente distretti, richiamato in servizio temporaneo dal 27 maggio 1910 e nominato comandante distretto Novara.

*Ufficiali di complemento.*

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Gambetta Vito, sottotenente 3 artiglieria costa, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

I seguenti tenenti di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, con lo stesso grado ed anzianità:

Lombardi Mario, (B) — Fontò Carmelo — Fleury Enrico — Zannetti Giulio, (B).

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva, con lo stesso grado ed anzianità:

Torriani Lorenzino, tenente — Sapio Angelo, sottotenente — Salerno Francesco, id. — Samperi Pietro, id. — Marino Giuseppe, id.

I seguenti ufficiali di fanteria, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età:

Acerbi Libero, tenente — Cornelio Angelo, id. — Degioannis Arturo, id. — Daneo Ferdinando, sottotenente — Silva Michele, id. — Canonico Giuseppe, id. — Sartori Alberto, id.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Vaccari Gio. Battista, tenente commissario, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed è inscritto con lo stesso grado ed anzianità nella milizia territoriale, a sua domanda.

Coppo Antonio, id. id., id. id. id., ed è inscritto con lo stesso grado ed anzianità nella riserva, id.

I seguenti ufficiali commissari cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età:

Azzariti Francesco Saverio, tenente commissario — De Rossi Emilio, sottotenente commissario.

*Ufficiali di milizia territoriale.*

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Ebner Francesco, tenente fanteria — Comini Giovanni, id. id. — Lambruschini Domenico, id. 1° artiglieria costa, accettata la dimissione dal grado.

Massei Luigi, capitano contabile — Panzani Ezio, tenente contabile — Sabbadini Renso, sottotenente contabile, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età, e sono inscritti collo stesso grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età, e sono inscritti con lo stesso grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria, a loro domanda:

Trucchi Luigi, capitano — Mascia Francesco, tenente — Gallotti cav. Giovanni, id. — Davino Vincenzo, sottotenente.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Micali Agesilao, caporale maggiore in congedo, nominato sottotenente contabile di milizia territoriale.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

I seguenti sottufficiali congedati, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria:

Pattarino Romolo — Clerici Giuseppe.

*Ufficiali in congedo provvisorio.*

Con R. decreto dell'8 maggio 1910:

Bianchini cav. Ferdinando, maggiore fanteria, collocato in posizione ausiliaria dall'11 maggio 1910.

*Ufficiali di riserva.*

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Sciacca Presti Grisostomo, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti ufficiali contabili cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Carlucci cav. Paolo, colonnello contabile — Sansoni cav. Cesare, tenente colonnello contabile — Beretta cav. Marco, id. id. — Ghione cav. Michelangelo, id. id. — Coliberti cav. Angelo, maggiore contabile — Vachino cav. Pietro, id. id. — Belocchia cavaliere Michele, capitano contabile — Porro cav. Giuseppe, id. id. — Mossetti Giov. Battista, id. id. — Rizzieri Francesco, id. id. — Ganadù Pietro, id. id. — Mazzucchelli Nicola, id. id.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Clementi cav. Luigi, colonnello commissario, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

*Farmacisti militari di complemento.*

Con R. decreto del 21 maggio 1910:

Bartolucci Domenico, farmacista di 3ª classe, accettate le volontarie dimissioni dalla qualità anzidetta.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Fiorini Dante, sergente in congedo, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del Debito pubblico

*Rettifica d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, n. 10,036 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 24,371 del già consolidato 5 0[0) per L. 131.25 al nome di Toscanino Antonio, *Domenico*, Giuseppe e Federico, del vivente Carlo, domiciliati in Sori, minori, sotto l'Amministrazione di detto loro padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Toscanino Antooni, *Fortunato-Domenico*, Giuseppe e Federico, del vivente Carlo, ecc., (come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1910.

*Per il direttore generale*
PIETRACAPRINA.

*Rettifica d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0 n. 345,236 di L. 206.25 (già cons. 5 0[0, n. 1,217,556 di L. 275), a favore di Fraccalossi Fernanda ed Olga di *Augusto*, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Ancona, con usufrutto a favore di Gabrielli Virginia fu Francesco vedova di Burattini Cesare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fraccalossi Fernanda ed Olga di *Agostino-Augusto*, minori, ecc. (come sopra), vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1910.

*Per il direttore generale*
PIETRACAPRINA.

*Rettifica d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 221,965, n. 325,165 e n. 341,413 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti al n. 984,471, n. 1,187,062 e n. 1,211,918 del già consolidato 5 0[0) per L. 30, L. 22.50 e L. 112.50, rispettivamente, al nome di *Santi Ottavia* o Vittoria Ottavia, fu Giovanni Antonio minore, sotto la patria potestà della madre Baldizzone Eligia fu Domenico vedova di Santi Giovanni Antonio, domiciliata in Sessame (Alessandria), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Santi Maria-Luigia-Ottavia* ecc..... (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1910.

*Per il direttore generale*
PIETRACAPRINA.

*Rettifica d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 319,907 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 2163.75, al nome di Corsanego *Catterina*, *Maria* e Gio-

vanni di Tomaso, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Corsanego *Luigia-Caterina*, *Giovanna-Maria* e Giovanni di Tomaso, minori, ecc. . . . come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1910.

*Per il direttore generale*
PIETRACAPRINA.

*Rettifica d'intestazione* (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 347,424 di L. 22.50 (già 5 0[0 n. 1,220,802 di L. 30), al nome di Pavese *Luigi-Enrico* di Giuseppe-Antonio, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Montevideo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pavese *Enrico-Luigi-Paolo* di Giuseppe-Antonio, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 luglio 1910.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

*Smarrimento di ricevuta* (1ª pubblicazione).

Il signor De Rosa Gioacchino fu Benedetto ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3092 ordinale, n. 3161 di protocollo e n. 45,141 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 13 maggio 1910, in seguito alla presentazione del certificato della rendita complessiva di L. 5, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. De Rosa Gioacchino fu Benedetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 luglio 1910.

*Per il direttore generale*
PIETRACAPRINA.

**Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).**

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 luglio, in L. 100.58.**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Ispettorato generale dell'industria e del commercio**

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).**

29 luglio 1910.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto* .... | 104,17 28 | 102,29 28 | 103,87 64 |
| 3 1/2 % *netto* .... | 103,93 05 | 102,18 05 | 103,65 47 |
| 3 % *lordo* ....... | 72,29 17 | 71,09 17 | 71,59 45 |

# CONCORSI

## IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466, concernente i provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1910, con cui sono state stabilite le norme per le nomine ai posti di ingegnere allievo nel R. corpo del genio civile, in base all'art. 60 della legge succitata;

Visto il regolamento per il personale del genio civile, approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto il concorso, per titoli, a 41 posti di ingegnere allievo nel Real corpo del genio civile, con lo stipendio annuo di L. 3000, fra i laureati in ingegneria civile e industriale nelle R. Scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici o nelle scuole superiori politecniche, che sieno stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli Istituti predetti, nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 1° settembre 1910, presentare domanda su carta da bollo di L. 1 scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici indicandovi:

*a*) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

*b*) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

*a*) il certificato del sindaco del Comune di origine (legaliz-

zato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

*b*) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Il limite d'età suddetto è portato a 35 anni per coloro che all'atto della pubblicazione della legge 13 luglio 1910, n. 466, e cioè il 21 luglio 1910, prestavano servizio in qualità di ingegneri o aiuti provvisori negli uffici del genio civile e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1;

*c*) certificato di [illegible] rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto), di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*d*) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

*e*) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

*f*) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*g*) in originale, il diploma di ingegnere civile o industriale, rilasciato da una scuola di applicazione o da altro degli Istituti indicati all'art. 1;

*h*) il certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea e nel corso scolastico nel quale il candidato conseguì tale diploma;

*i*) un certificato, rilasciato dalla Direzione della scuola o Istituto nel quale il concorrente si è laureato, da cui risusti che il concorrente stesso è stato classificato in ordine di merito nel primo decimo dei laureati nel corso scolastico nel quale ottenne la laurea.

Dal certificato medesimo dovrà risultare inoltre il posto occupato dal concorrente nel detto decimo, e il numero totale dei laureati nel corso scolastico stesso;

*l*) i certificati comprovanti gli studi speciali fatti ed i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato o di altri enti.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti, autenticati, che valgano a provare la pratica fatta dal concorrente in Amministrazioni private e dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi ed il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), e quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0.50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato all'art. 2 oppure risulteranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Le nomine saranno disposte nel limite dei posti messi o concorso in conformità della graduatoria, approvata dal Comitato per il personale del genio cilivo, che giudicherà sulle domande dei candidati ammessi al concorso stesso.

Art. 7.

Per mezzo della prefettura il Ministero farà conoscere ai candidati le sue determinazioni in ordine alle domande da essi presentate.

Roma, 26 luglio 1910.

*Il ministro*
SACCHI.

---

## IL MINISTRO
### SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 15 posti d'ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. Corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Per ottenere la nomina i concorrenti dovranno riportare complessivamente negli esami almeno 175 punti sul massimo di 280.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli Uffici del genio civile di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Lecce, Catanzaro, Palermo e Cagliari ed avranno principio il 17 ottobre 1910.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 15 settembre 1910, presentare domanda su carta da bollo da L. 1.00, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

*a*) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

*b*) in quale delle sedi suindicate egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

*c*) se intende sottoporsi ad uno speciale esperimento di disegno, agli effetti dell'art. 77 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 4.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati, in forma autentica e debitamente legalizzati, oltre alla propria fotografia (formato visita) con la firma:

*a*) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

*b*) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di venticinque anni alla data del presente decreto.

Per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, tale

limite d'età è aumentato di tanti anni quanti ne abbiano passati sotto le armi;

*c*) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*d*) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

*e*) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

*f*) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*g*) in originale, l'attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Potranno essere prodotti i certificati debitamente autenticati o diplomi che dimostrino le cognizioni del candidato nella dattilografia.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno respinte assolutamente le domande di coloro che in due precedenti successive prove non abbiano ottenuta l'idoneità (art. 35 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà, per mezzo delle competenti Prefetture, pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7.

Gli esami scritti sono dati sopra le materie seguenti:

*a*) saggio di composizione italiana;

*b*) saggio di calligrafia;

*c*) aritmetica elementare;

*d*) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Sono argomento dell'esame orale, le materie di cui alle lettere *c*) e *d*) anche le seguenti:

*e*) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri:

*f*) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente di Italia;

*g*) principî fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato.

Si procederà inoltre allo speciale esperimento di disegno per i concorrenti che avranno dichiarato di voler presentarsi a tale prova.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo II capo IV del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71, e di quello del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, in quanto siano applicabili.

Roma, 25 luglio 1910.

*Il ministro*
SACCHI.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

### IL MINISTRO

Visti i RR. decreti 23 luglio 1896, n. 413 e 16 febbraio 1905, n. 40 sul corso di perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma, e sulle relative borse di studio;

**Decreta:**

È aperto il concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma durante il triennio scolastico 1910-911, 1911-912 e 1912-913, con l'assegno di L. 1800 per ciascuno dei primi due anni, e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito la laurea in lettere in una R. Università o in un R. Istituto d'istruzione superiore, e comprovino con documenti di conoscere due lingue straniere, la francese e la tedesca o l'inglese.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 15 ottobre 1910.

La domanda deve essere scritta in carta bollata da una lira, deve portare l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, ed essere corredata del diploma o di un regolare certificato della laurea in lettere, del certificato di cittadinanza italiana legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e dei documenti comprovanti la conoscenza delle lingue francese e tedesca o inglese.

Gli esami consisteranno:

1° in una prova scritta nelle lingue francese e tedesca o inglese ovvero francese e inglese, cioè traduzione di una pagina di storia dell'arte stampata in questi due idiomi, da compiersi nel termine di due ore.

Sarà permesso l'uso del dizionario.

2° in una prova orale sopra argomenti di storia dell'arte al fine di riconoscere le attitudini e la preparazione del concorrente a questo studio.

Sarà titolo di preferenza il certicato di frequenza ai corsi universitari di storia dell'arte e di estetica.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, quali avranno luogo presso l'Università di Roma.

Roma, 29 luglio 1910.

*Il ministro*
CREDARO.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

### La situazione in Oriente, la questione cretese e l'atteggiamento amichevole dell'Europa centrale verso la Turchia, sono largamente commentate dalla *Neue Freie Presse*. Nell'articolo leggesi:

L'Austria-Ungheria e la Germania vogliono la conservazione del regime turco attuale senza secondi fini.

Gli uomini politici turchi sono certamente convinti che a Vienna e a Berlino la Turchia trova sincera benevolenza. La politica delle due potenze ebbe sempre per scopo di conservare l'integrità ottomana tanto ora che durante il passato regime. Senza bisogno di parlare d'alleanza, esse sono animate dalle migliori intenzioni e considerano il mantenimento delle attuali condizioni in Oriente come una premessa molto importante per la pace europea.

Presto anche il Gran Visir sarà in grado di discorrere in proposito con Aehrenthal.

Il *Temps* di Parigi, ritorna ad occuparsi delle voci corse sull'adesione della Turchia alla triplice alleanza, e si dichiara nettamente contrario a tale avvicinamento e scrive:

G'interessi della Turchia e dell'Europa collimano nella pacificazione delle rivalità nazionali in Oriente, e quindi la progettata alleanza renderebbe più che mai difficile un'intesa collettiva delle potenze allo scopo sopra detto.

***

La questione cretese ricomincia a destare inquietudini nei circoli politici, causa le prossime elezioni alla costituente ellenica. In proposito si telegrafa da Costantinopoli ai giornali viennesi:

Secondo i giornali, i consoli delle potenze protettrici dell'isola di Creta hanno comunicato al Governo cretese che Venizelos potrebbe accettare il mandato all'Assemblea nazionale greca soltanto dopo essersi dimesso da tutte le sue funzioni in Creta.

Un dispaccio da Atene, 29, sullo stesso argomento dice:

Theotokis ha dichiarato ai suoi amici che bisognerebbe impedire ogni tentativo da parte dei cretesi di eleggere deputati all'Assemblea nazionale per non urtare le potenze.

Theotokis consiglierà Venizelos a desistere dal presentare la sua candidatura all'Assemblea nazionale.

E gli allarmi si accrescono per la continuazione del boicottaggio antiellenico, come ci informa il seguente dispaccio:

In seguito all'intervento del ministro dell'interno e del direttore delle dogane è finito il boicottaggio delle merci greche già sbarcate.

Il boicottaggio però continua rigoroso per le navi e le merci greche in arrivo.

Era corsa voce di una spedizione inglese nel Tibet, giustificata da considerevoli mobilitazioni di truppe, ma i seguenti telegrammi da Simla, 29, cambiano l'aspetto della notizia:

In seguito all'agitazione segnalata nel Tibet e per prevenire eventuali disordini, due reggimenti indigeni e due batterie da montagna hanno ricevuto l'ordine di tenersi pronte a partire.

Si sta riunendo una grande quantità di materiale a Guatong sul territorio di Sikkin.

Le truppe dovranno recarsi a proteggere, se sarà necessario, le agenzie commerciali inglesi a Yang-Tse e Ya-Tung nel Tibet.

Le truppe si manterranno neutrali qualora i cinesi si attacchino coi tibetani e saranno richiamate non appena gli avvenimenti lo permetteranno.

— A proposito degli ordini impartiti alle truppe indigene di Simla di tenersi pronte a partire pel Tibet, una nota ufficiosa dichiara che si tratta di una precauzione e non già di una regolare spedizione militare.

## La cappella espiatoria a Monza

La industre e bella città lombarda, che dieci anni or sono assistette terrificata e piangente alla morte inferta da mano assassina al Re Buono, era ieri affollatissima per il concorso dalle vicine consorelle, inaugurandosi la cappella espiatoria sul luogo dove il compianto Re cadde.

Il tempo era splendido.

Agli edifici pubblici e privati era issata la bandiera abbrunata.

I treni delle ferrovie e i trams riversarono una grande folla da tutti i capoluoghi di Provincia e di circondario con rappresentanze recanti bandiere. I negozi e gli stabilimenti erano chiusi.

Alla stazione a ricevere le rappresentanze si trovavano le autorità civili e militari, i membri del Comitato ed i membri della stampa monzese.

La cittadinanza partecipò con sentimento di mestizia alla solenne cerimonia dell'anniversario della tragica giornata del 29 luglio 1900.

La città era percorsa da garibaldini, da reduci e veterani.

Col treno delle ore 9.50 giunse la rappresentanza della città di Venezia composta dall'assessore Donatelli, dei veterani, valletti e guardie civiche col gonfalone della città.

Venne ricevuta dal sindaco cav. Sironi e dagli assessori.

Un drappello di fanteria ed un drappello di pompieri le resero gli onori.

La rappresentanza di Venezia venne accompagnata al palazzo municipale, dove le venne offerto un rinfresco.

Da Bologna arrivò un assessore in rappresentanza del sindaco.

Da Napoli giunse l'assessore Pironti in rappresentanza del sindaco.

Da Torino giunsero i rappresentanti delle Società militari con una corona di bronzo da deporsi nella cappella espiatoria.

Da Roma il colonnello Speckel, vice presidente dei veterani, e il comm. Augusto Elia, ispettore della guardia d'onore del Pantheon.

Da Milano giunsero il comm. Gondrand in rappresentanza della Camera di commercio in assenza del suo presidente comm. Salmoiraghi, gli assessori Rusconi e Agrati e la Deputazione provinciale di Milano con a capo l'on. Campi. Altre rappresentanze giunsero da Udine, Ancona, Padova, Piacenza, Siena, Parma, Voghera e da altre città. I Municipi rappresentati superavano i cento.

Numerosissime Società militari, i reduci, i veterani, Associazioni politiche ed operaie e scuole erano pure rappresentate.

Da Roma poi giunse una magnifica corona di fiori freschi con nastro recante lo stemma della città. Il Comitato delle dame monzesi e di Lombardia fece pervenire una magnifica corona di bronzo alta quasi un metro.

Alle 11.15 giunse S. E. il sottosegretario di Stato al tesoro, Pavia, in rappresentanza del Governo, accompagnato dal prefetto di Milano, senatore Panizzardi. Al suo arrivo la musica cittadina suonò la marcia reale ed un drappello di fanteria e dei pompieri rese gli onori militari.

Oltre alle autorità cittadine si trovavano a riceverlo la rappresentanza della Camera dei deputati, composta del vice presidente, on. Carmine, e dell'on. Scalini, e la rappresentanza del Senato con a capo il senatore Ettore Ponti.

Nella cappella espiatoria sono state celebrate due messe, una da mons. Bignami, cappellano della villa reale di Monza e l'altra da don Volenteri.

Vi assisteva grande folla.

A mezzogiorno poi, pure dinanzi a grande folla, il cappellano del palazzo reale di Milano, don Cantù, celebrò un'altra messa di suffragio. Sulla porta del duomo, decorata a lutto, era un cartello con una epigrafe di circostanza. Nell'interno vi furono deposte corone di bronzo inviate dalla provincia di Milano, dalla città di Monza, dalla città di Como e da altre.

Gli assistenti dei lavori in costruzione della cappella espiatoria offrirono all'architetto Cirilli una medaglia d'oro sulla quale da un lato è incisa la dedica: « Gli assistenti della cappella espiatoria di Monza 1910 », e dall'altro lato sono i nomi dei donatori.

Ad un telegramma inviatole dal deputato di Monza, on. Nava, S. M. la Regina Madre fece rispondere dal suo cavaliere d'onore, marchese Guiccioli, col seguente dispaccio:

« S. M. la Regina Madre ringrazia per le pietose espressioni, e mentre pregherà prostrata nella cappella del Pantheon volgerà un doloroso pensiero a Monza ed al popolo dei buoni che colà pregando lenisce il suo acerbo dolore ».

Firmato: « *Guiccioli* ».

***

Nel teatro Sociale, presenti le autorità e gran folla commossa di ascoltatori, il deputato Fabri tenne un'elevata, splendida commemorazione di Re Umberto I.

Terminata la conferenza, si ordinò sulla piazza del Mercato un imponente corteo per portare un omaggio sul luogo del regicidio.

Attraversando le vie principali della città ed il viale che conduce al parco reale, il corteo si recò alla cappella espiatoria.

Aprivano il corteo un drappello di guardie daziarie, un gruppo di studenti della *Sursum corda* e la musica del 75° fanteria. Seguivano i pompieri, le autorità, numerosi ufficiali, le società militari e ginnastiche, numerosi Istituti e orfanotrofi maschili e femminili di Milano, i veterani ricoverati nella casa di Turate e molte associazioni operaie. Nel corteo di notavano oltre 200 bandiere.

Alle ore 16.30 giunse sul piazzale della cappella espiatoria la testa del corteo che sfilò poi in ordine dinanzi alla cappella stessa mentre da un coro di 150 voci veniva eseguita la preghiera composta da S. M. la Regina Margherita in morte di Re Umberto. Il coro era accompagnato dalla musica civica.

Alle ore 17.30 il corteo terminò di sfilare e si sciolse.

## NOTIZIE VARIE

### ITALIA.

S. M. il Re, ieri, alle 18.30, è partito da Roma, in treno speciale, per Sant'Anna di Valdieri, ove è giunto stamane alle ore 11.

Trovavansi a salutarlo alla stazione il conte Brambilla, il comm. Lambarini, il marchese Calabrini, le LL. EE. il presidente del Consiglio, Luzzatti, e i sottosegretari Calissano e Di Scalea, il prefetto, il sindaco Nathan, il generale Trombi e il maggiore Camicia.

S. M. si trattenne brevemente a parlare nella saletta reale con le LL. EE. Luzzatti, Calissano, Di Scalea e col sindaco.

Sul treno insieme a S. M. il Re, presero posto i conti Gianotti e Brambilla, i generali Brusati e Trombi e il nob. Mattioli.

S. M. la Regina Margherita è partita, iersera, da Roma col direttissimo maremmano delle 20.40.

Trovavansi ad ossequiare l'Augusta Signora il conte Oldofredi, l'on. Barnabei, il duca di Gallese, il comm. Lambarini, il capitano Taccoli, il tenente colonnello Troili, il capitano De Tomi, il tenente Schiavetti e numerose altre cospicue persone.

Partirono con S. M. la marchesa di Villamarina e il marchese Guiccioli.

S. M. la Regina Madre ha fatto pervenire a S. E. Luzzatti, presidente del Consiglio dei ministri, la somma di L. 5000 da erogarsi a beneficio segnatamente delle madri di famiglia rimaste vedove nei disastri cagionati dai recenti nubifragi.

S. M. la Regina Margherita ha ricevuto ieri dopo la cerimonia al Pantheon, lo scultore Vincenzo Gemito dal quale acquistò un mirabile capolavoro fuso in argento, rappresentante « Un pescatore ».

L'Augusta Signora elogiando l'opera splendida dell'illustre artista si congratulò seco lui per la piena ricuperata salute.

**Pel XXIX luglio.** — Roma ha tributato ieri un degno omaggio alla venerata memoria del Re Buono. Il corteo delle Associazioni che costituiva una delle manifestazioni di reverenza e di dolore è riuscito imponentissimo e riaffermò quella devozione alla sacra memoria dell'estinto Re che è religione sentita e profonda nell'anima italiana.

Il corteo percorse l'itinerario prefissato tra due fitte ali di folla spesso plaudente ai vessilli delle varie associazioni e al suono degli inni patriottici.

Al Pantheon, dove già stavano numerose rappresentanze, fra cui quella ammirata e brillante di tutta la ufficialità del presidio e dei diversi Corpi militari venne ricevuto dal sindaco Nathan, dagli assessori Tonelli, Gamond, Salvarezza, Sereni, Cairetti e Trompeo, e da parecchi consiglieri, che in forma ufficiale avevano di già deposta sulla tomba del Re Umberto una ricca corona coi nastri dai colori municipali; dal prefetto senatore Annaratone, dal senatore Finali, dal generale Mazzitelli comandante il IX Corpo d'armata, dal generale Del Rosso, dalla presidenza del Comizio dei veterani 1848-70, dalle rappresentanze delle deputazioni provinciali e da numerose cospicue personalità e funzionari civili e militari.

In prossimità della tomba di Re Umberto I si disposero, a destra: i generali Mazzitelli, Del Rosso, Grandi e Scrivante in rappresentanza dell'esercito; a sinistra: il sindaco, la Giunta e S. E. il senatore Finali.

Il corteo sfilò silenzioso innanzi alla tomba inchinando le bandiere e deponendo numerose corone.

Procedendo nel tempio sfilò pure innanzi alla tomba di Re Vittorio Emanuele II.

Man mano che le Associazioni uscivano dal tempio si disponevano sulla piazza dove l'on. Gallenga-Stuart, deputato di Perugia, tenne un applaudito discorso commemorante il Re Martire.

Scioltesi le Associazioni, il pubblico venne ammesso nel tempio. E fu un continuo affluire di persone commosse, molte delle quali posavano fiori sulla tomba regale.

***

Come a Roma, in tutta Italia e nelle nostre più lontane colonie il triste anniversario venne commemorato con esposizione di bandiere abbrunate agli edifici pubblici e privati, con cerimonie religiose e conferenze commemorative.

In molte città le autorità, le società e le scuole si sono recate in corteo a deporre corone sui monumenti di Re Umberto.

**Per Camillo Cavour.** — Il Consiglio generale delle Associazioni liberali costituzionali seguendo l'iniziativa del circolo Cavour e dell'Unione costituzionale di Trastevere ha deliberato di commemorare solennemente il primo centenario della nascita del grande statista Cavour, che ricorre il 10 agosto prossimo, già dichiarato festa nazionale con legge del Parlamento.

Un corteo di associazioni politiche e militari si recherà al monumento in piazza Cavour: un oratore farà la commemorazione. Perchè la cerimonia riesca solenne è stata nominata una Commissione per organizzare quanto necessita: riuscì composta dei consiglieri comunali Testa e Guadagnoli, del professor Cortesi, Fiorini, avv. Tabanelli, ing. Pellis e Lalli.

**L'Agenzia annonaria di Roma.** — Il Consiglio comunale di Roma, nelle sedute del 22 e 24 corrente, approvò ad unanimità di voti, ed un solo astenuto, la proposta relativa alla costituzione e funzionamento dell'Agenzia annonaria comunale.

La Giunta provinciale amministrativa, nella seduta del 27 corrente mese, ha preso in esame tali deliberazioni consiliari approvandole, avendo riconosciuta l'utilità della proposta largamente illustrata dalla Giunta municipale nella relazione fattane al Consiglio e dall'assessore dell'ufficio competente, come quella che tende ad alleviare il caro dei viveri in Roma, e che è l'unica attuabile fra l'Agenzia puramente municipale, sconsigliata dagli esperimenti fatti su determinati generi, e l'Agenzia con il concorso di enti diversi e di privati cittadini, ideata dalla precedente Amministrazione; la quale peraltro non è stato possibile di costituire per insufficienza di capitali.

**Congresso della Federazione militare.** — Stamane si è inaugurato, sotto la presidenza dell'on. Pais-Serra, il Congresso dei reduci dalle patrie battaglie e degli ufficiali in congedo, promosso dalla Federazione militare.

Di esso diremo lunedì.

**Esposizione internazionale d'igiene.** — È stata promossa in Roma una Esposizione internazionale d'igiene sociale, per la lotta contro la tubercolosi.

L'Esposizione sarà fatta nel 1911, a scopo essenzialmente scientifico e gli utili netti saranno destinati alla lotta contro la tubercolosi.

Il Comitato ha sede in Roma, via Borgognona n. 33 (tel. 67-02) La designazione dei membri del Comitato è stata guidata da criteri impersonali: rappresentanti di enti pubblici (Stato, Provincia, Comune), della Federazione degli Ordini sanitari del Regno, e anche del Congresso contro la tubercolosi; e, infine, la Commissione esecutiva dell'Associazione degli ufficiali sanitari, già costituita da coloro che più attivamente potevano cooperare al lavoro di organizzazione.

**Fenomeni tellurici.** — Ieri, a Gallina, alle ore 17, è stata avvertita una lieve scossa di terremoto in senso ondulatorio preceduta da diversi rombi.

**Marina mercantile.** — Il *D. Manin* è partito da Massaua per Venezia. — L'*Ancona*, della Società Italia, ha transitato da Tarifa diretto a Genova. — Il *Dandolo*, della Società Veneziana, è partito da Malta per Calcutta.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

MADRID, 29. — Il Consiglio dei ministri si è occupato della questione del Vaticano.

Il presidente del Consiglio, Canalejas, ha dichiarato che studierà, a San Sebastiano, l'ultima Nota della Santa Sede, che è finora conosciuta soltanto succintamente, e ne sottoporrà il testo al Consiglio dei ministri, al suo ritorno a Madrid.

È stato deliberato di presentare alla Cortes, nella prima seduta, il progetto di legge sulle Associazioni.

BERLINO, 29 — Il nuovo segretario di Stato per gli affari esteri, von Kiderlen-Waechter, è giunto ed ha assunto le sue funzioni.

VIENNA, 28. — A causa di un'epidemia manifestatasi tra i cavalli del II corpo d'armata, l'Imperatore ha ordinato che le grandi manovre di quest'anno non abbiano più luogo.

COSTANTINOPOLI, 28. — È stato emanato un *iradè*, che autorizza il Governo a stanziare la somma di 40,000 lire turche per la costruzione di chiese per le minoranze macedoni, a sensi della legge ecclesiastica.

LONDRA, 29. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro, sir H. Asquith, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che i rappresentanti del Governo e dell'opposizione hanno tenuto dodici riunioni. Queste riunioni, soggiunge Asquith, hanno avuto per risultato che le discussioni vi hanno fatto tanto progresso da far ritenere a tutti che, quantunque l'accordo non sia stato ancora raggiunto, tuttavia è non solo desiderabile ma necessario che i negoziati continuino. Infatti crederemmo una colpa da parte nostra l'interromperli nel momento attuale.

Non si tratta di continuarli all'indefinito o se dopo ulteriori discussioni constateremo che un accordo non è prevedibile durante la sessione attuale, termineremo le conferenze e le riprenderemo durante le vacanze.

Rispondendo quindi ad altre interrogazioni, il primo ministro Asquith dice che egli spera che le conferenze terminino durante la sessione attuale, ma se invece dovessero chiudersi durante le vacanze, il paese ne sarà informato.

Durante la discussione che precede l'approvazione definitiva del progetto che modifica la dichiarazione reale, Long, a nome degli oppositori del progetto, riconosce che Asquith ha tenuto verso gli avversari della riforma un cortese contegno.

Gli oppositori, che hanno fatto ogni sforzo per impedire l'approvazione del progetto, sperano che questo produrrà il bene del paese.

Asquith si felicita che la discussione non abbia sollevato alcuna animosità e afferma che i lordi approveranno indubbiamente il progetto.

Si approva quindi in terza lettura, con 245 voti contro 52, il progetto di legge che modifica la formula del giuramento reale.

Rispondendo ad una interrogazione di Ashley e Cowan intorno alle crudeltà commesse al Marocco il segretario parlamentare per gli affari esteri Mac Kinnon Wood respinge le accuse rivolte al Governo inglese di mancanza di energia e di perseveranza nei passi iniziati insieme con la Francia.

Mac Kinnon Wood afferma invece essere tutto il contrario. Una dimostrazione navale al Marocco sarebbe una esagerazione ed è inconcepibile. Il console inglese protestò lo scorso anno energicamente contro le torture inflitte ai partigiani del pretendente ed il ministro degli esteri sir E. Grey approvò allora pienamente le proteste fatte dai rappresentanti delle Potenze. Mulai Hafid promise di astenersi dal commettere crudeltà e mantenne per qualche tempo la sua promessa, ma oggi, malgrado le smentite, si sa che la moglie dell'ex governatore di Fez è stata indubbiamente sottoposta a torture.

Il console britannico ha ottenuto che due medici inglesi della Missione di Fez la esaminassero e le torture sono state constatate.

Il Governo inglese ha comunicato alla Francia le sue informazioni perchè anche essa si unisse all'Inghilterra nell'esercitare tutte le possibili pressioni allo scopo di indurre Mulay Hafid a desistere da queste crudeltà.

Ashley replica dicendo che non si deve supporre che la Francia non interverrà in difesa dell'umanità; si deve supporre invece tutto il contrario, la Francia desidera vivamente come l'Inghilterra di porre termine alle crudeltà che vengono commesse al Marocco.

L'incidente è chiuso.

Esaurite le questioni all'ordine del giorno, la Camera si aggiorna al 15 novembre. Essa tuttavia terrà nell'entrante settimana una seduta di pura formalità.

SAN SEBASTIANO, 29. — Il presidente del Consiglio, Canalejas, è qui giunto.

Egli ha avuto col Re un colloquio, nel quale gli ha reso conto della nota inviata dal Vaticano. Il presidente del Consiglio ha dichiarato che il Governo spagnuolo non può accettare le condizioni che il Vaticano vorrebbe imporgli. La nota di risposta a quella del Vaticano sarà inspirata a questi sensi.

Canalejas continuerà la sua campagna anticlericale e confida nella fiducia della Corona. Egli crede che una rottura sia inevitabile.

Il Governo ha ordinato all'ambasciatore di Spagna presso il Vaticano, Ojeda, di ritornare a Madrid.

PARIGI, 29. — Il Presidente della Repubblica Argentina Roque Saenz Pena, si è recato oggi nel pomeriggio a far visita al Presidente della Repubblica Fallières.

Il colloquio è durato 20 minuti.

Il Presidente Fallières gli ha restituito quindi la visita.

BUDAPEST, 29. — *Camera dei deputati.* — Si approva il progetto di legge relativo al trattato di commercio colla Rumania.

Si approva quindi il progetto che assegna a due vice presidenti della Camera lo stipendio annuo di 12,000 corone.

Domani si comincerà la discussione del progetto per un prestito di 500 milioni di corone.

LONDRA, 29. — A proposito degli ordini impartiti alle truppe indigene di Simla di tenersi pronte a partire pel Tibet una Nota ufficiosa dichiara che si tratta di una misura di precauzione e non già di una regolare spedizione militare.

PARIGI, 29. — Il presidente della Repubblica ha ricevuto in forma solenne il nuovo ambasciatore di Spagna, Perez Caballero, per la presentazione delle credenziali.

L'ambasciatore spagnuolo ha ricordato le inalterabili relazioni di amicizia stabilite tra la Francia e la Spagna e la collaborazione cordiale e feconda di buoni risultati tra le due nazioni negli affari del Marocco, ove Francia e Spagna compiono ogni sforzo per lo sviluppo della pace e della civiltà.

Il presidente della Repubblica ha risposto promettendo che il Governo francese darà sempre il suo concorso perchè continuino la *entente* e le relazioni di buon vicinato tra i due paesi e si è associato alle parole pronunciate dall'ambasciatore.

ATENE, 30. — È giunta la missione inglese. Essa è stata ricevuta al Palazzo Reale in udienza solenne dal Re Giorgio, al quale ha comunicato l'assunzione al Trono del nuovo Re d'Inghilterra.

Ha avuto luogo a Corte un pranzo in onore della missione.

VIENNA, 30. — È giunto l'ambasciatore austro-ungarico a Roma, Von Merey.

SAN SEBASTIANO, 30. — Il presidente del Consiglio, Canalejas, intervenuto in un banchetto offerto in suo onore dai liberali, ha pronunciato un discorso nel quale ha dichiarato che il partito liberale giuoca la sua ultima carta, ma che esso andrà innanzi, senza preoccuparsi delle minaccie, fino a che potrà contare sulla fiducia della Corona.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del R. Osservatorio del Collegio romano

*29 luglio 1910.*

| | |
|---|---|
| **Il barometro è ridotto allo zero** | 0° a mare. |
| **L'altezza della stazione è di metri** | 50.60. |
| **Barometro a mezzodì** | 757.89. |
| **Umidità relativa a mezzodì** | 28. |
| **Vento a mezzodì** | SW. |
| **Stato del cielo a mezzodì** | sereno. |
| **Termometro centigrado** | massimo 28.8.<br>minimo 14.5. |
| **Pioggia** | — |

29 luglio 1910.

**In Europa: pressione massima di** 763 sull'Appennino centrale, minima di 747 sulla Irlanda.

**In Italia nelle 24 ore: barometro** in lieve discesa a nord, stazionario altrove; temperatura generalmente aumentata; nessun fenomeno degno di nota.

Barometro: 763 sugli Abruzzi, minimo di 760 sulla Sardegna.

Probabilità: venti moderati del 1° quadrante a sud della penisola; venti deboli vari o calma altrove; cielo ovunque sereno.

## BOLLETTINO METEORICO
### dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 luglio 1910.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente Massima | nelle 24 ore Minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | sereno | calmo | 25 0 | 17 5 |
| Genova | sereno | calmo | 25 4 | 19 4 |
| Spezia | sereno | calmo | 29 4 | 16 2 |
| Cuneo | 3/4 coperto | — | 24 1 | 16 2 |
| Torino | sereno | — | 24 5 | 15 5 |
| Alessandria | sereno | — | 26 1 | 14 7 |
| Novara | sereno | — | 28 0 | 15 0 |
| Domodossola | sereno | — | 25 6 | 11 4 |
| Pavia | sereno | — | 27 0 | 13 4 |
| Milano | sereno | — | 30 4 | 16 4 |
| Como | sereno | — | 27 7 | 17 8 |
| Sondrio | sereno | — | 25 6 | 15 4 |
| Bergamo | nebbioso | — | 29 2 | 20 0 |
| Brescia | 1/4 coperto | — | 25 2 | 14 8 |
| Cremona | sereno | — | 27 3 | 17 3 |
| Mantova | sereno | — | 26 6 | 17 8 |
| Verona | sereno | — | 27 2 | 16 1 |
| Belluno | sereno | — | 22 0 | 14 5 |
| Udine | sereno | — | 25 2 | 15 3 |
| Treviso | sereno | — | 27 4 | 17 3 |
| Venezia | nebbioso | calmo | 24 7 | 19 1 |
| Padova | sereno | — | 26 0 | 15 8 |
| Rovigo | 1/4 coperto | — | 29 0 | 15 0 |
| Piacenza | sereno | — | 25 4 | 16 1 |
| Parma | sereno | — | 25 9 | 17 1 |
| Reggio Emilia | sereno | — | 25 8 | 16 4 |
| Modena | sereno | — | 25 6 | 16 9 |
| Ferrara | sereno | — | 27 0 | 16 4 |
| Bologna | sereno | — | 25 0 | 19 6 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | sereno | — | 25 2 | 14 2 |
| Pesaro | sereno | calmo | 24 3 | 15 4 |
| Ancona | sereno | calmo | 25 8 | 19 0 |
| Urbino | sereno | — | 25 2 | 16 5 |
| Macerata | sereno | — | 25 0 | 18 3 |
| Ascoli Piceno | — | — | — | — |
| Perugia | sereno | — | 25 5 | 15 5 |
| Camerino | sereno | — | 23 5 | 17 2 |
| Lucca | sereno | — | 27 4 | 14 3 |
| Pisa | sereno | — | 28 0 | 12 2 |
| Livorno | sereno | calmo | 27 0 | 17 0 |
| Firenze | sereno | — | 29 2 | 15 4 |
| Arezzo | sereno | — | 28 6 | 16 4 |
| Siena | sereno | — | 26 9 | 17 0 |
| Grosseto | sereno | — | 28 0 | 14 0 |
| Roma | sereno | — | 28 7 | 14 5 |
| Teramo | — | — | — | — |
| Chieti | sereno | — | 23 4 | 17 2 |
| Aquila | sereno | — | 26 6 | 12 6 |
| Agnone | sereno | — | 24 2 | 13 4 |
| Foggia | sereno | — | 25 4 | 15 0 |
| Bari | sereno | calmo | 24 8 | 17 0 |
| Lecce | — | — | — | — |
| Caserta | — | — | — | — |
| Napoli | sereno | calmo | 25 1 | 18 1 |
| Benevento | sereno | — | 23 9 | 16 1 |
| Avellino | sereno | — | 24 5 | 10 4 |
| Caggiano | sereno | — | 24 1 | 14 6 |
| Potenza | sereno | — | 24 0 | 13 9 |
| Cosenza | sereno | — | 29 8 | 15 5 |
| Tiriolo | sereno | — | 24 6 | 13 3 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | sereno | calmo | 25 4 | 18 2 |
| Palermo | sereno | calmo | 26 6 | 14 5 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 23 8 | 19 2 |
| Caltanissetta | sereno | — | 25 0 | 18 5 |
| Messina | sereno | calmo | 27 0 | 19 2 |
| Catania | sereno | calmo | 27 0 | 17 3 |
| Siracusa | sereno | calmo | 27 9 | 19 0 |
| Cagliari | sereno | calmo | 27 8 | 16 6 |
| Sassari | — | — | — | — |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*